



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

LE PROFESSIONI REGOLAMENTATE NEL DECRETO “CRESCI ITALIA”

**Abrogazione delle tariffe, “parametri”, compenso, preventivo e tirocinio
Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27
(in Suppl. Ord. n. 53, G.U. n. 71 del 24 marzo 2012)**

Le osservazioni dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense

24 marzo 2012

**Dossier di documentazione a cura
dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense**

*I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense
n. 6/2012*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

LE PROFESSIONI REGOLAMENTATE NEL DECRETO “CRESCI ITALIA”

Abrogazione delle tariffe, “parametri”, compenso, preventivo e tirocinio *

Il Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27

(in Suppl. Ord. n. 53, G.U. n. 71 del 24 marzo 2012

(Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività)

Aggiornato al 13 giugno 2012

Dossier di analisi e documentazione

SOMMARIO: **1.** *Introduzione.* – **1.1.** *Contenuto della disposizione: il testo dell’art. 9 nella formulazione originaria di cui al D.L. 1/2012 e le modifiche apportate in sede di conversione.* – **2.** *Ambito di applicazione della disposizione.* – **3.** *I “parametri” ministeriali e le tariffe.* – **4.** *Il rischio di paralisi della liquidazione giudiziale dei compensi.* – **5.** *Abrogazione delle tariffe e libertà negoziale.* – **6.** *Applicabilità dei parametri ministeriali ad altre fattispecie: opinamento delle parcelle da parte dei Consigli dell’Ordine e liquidazione delle spese da parte del Collegio arbitrale.* – **7.** *Sulla pattuizione del compenso e sull’ambito temporale di applicazione della disposizione.* – **8.** *Obblighi informativi: il grado di complessità dell’incarico e gli oneri ipotizzabili.* – **8.1.** *L’obbligo di indicare gli estremi della polizza assicurativa.* – **9.** *Il preventivo del professionista.* – **10.** *Sulla determinazione del compenso.* – **10.1.** *I compensi relativi all’atto di precetto.* – **10.2.** *Liquidazione delle spese e procedimento di ingiunzione.* – **11.** *Sull’anticipazione del tirocinio.* – **12.** *La clausola abrogativa.* **13.** *CONSIDERAZIONI DI SINTESI.* – **Allegati:** *Testo coordinato dell’art. 3, co. 5 d.l. 138/2011); Elenco dossier pubblicati dall’Ufficio studi.*

1. Introduzione.

Dopo le numerose novelle all’art. 3, comma 5 del decreto legge 138 del 2011 (la cd. manovra d’agosto, convertita in legge n. 148 del 2011), reca misure in materia di professioni anche il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), più noto come “cresci Italia”, o come “pacchetto liberalizzazioni”. Il decreto è stato pubblicato sulla G.U. n. 19 del 24 gennaio 2012 e, ai sensi dell’art. 98 è entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Particolare rilevanza per la professione forense assume l’art. 9 del decreto, che riforma sensibilmente la disciplina delle professioni regolamentate, in primo luogo abrogando le tariffe professionali e – nella versione originaria - escludendo la possibilità di farvi riferimento anche nei rapporti tra privati. Al tempo stesso, si prevede l’elaborazione di parametri ministeriali per offrire un ausilio al giudice in sede di liquidazione dei compensi e si introduce l’obbligo per il

* Il presente dossier è stato realizzato da **Giuseppe Colavitti** (coordinatore), **Riccardo Cremonini**, **Silvia Izzo** e **Angelo Schillaci**.



professionista di fornire al cliente un preventivo, che nelle modifiche apportate in sede di conversione al Senato, diviene “di massima”.

Il decreto è stato approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 22 marzo: il Governo infatti, nonostante le molte proteste dei parlamentari, anche sotto il profilo della mancata copertura finanziaria rilevata dalla ragioneria generale dello Stato, ha posto la fiducia sul testo. La legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 è stata pubblicata nel Suppl. Ord. n. 53 della G.U. n. 71 del 24 marzo 2012 e, in base all’art. 2, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, vale a dire il 25 marzo 2012.

Il presente Dossier ha lo scopo di illustrare le numerose novità a beneficio dei Consigli dell’Ordine e dei colleghi che si dovranno misurare con esse. E di tentare di fornire, alla luce di una analisi che si presenta indubbiamente non breve, per quanto rapida e finalizzata ad essere pronti da subito, ancor prima della pubblicazione in gazzetta ufficiale del testo definitivo.

Non è stato possibile fare altrimenti.

Avremmo preferito un testo chiaro, di facile comprensione, con disposizioni in grado di semplificare la vita dell’avvocato e lo svolgimento di alcune delicate funzioni degli Ordini forensi. Così non è.

Il testo apre probabilmente più problemi di quelli che risolve. Da qui la necessità di una esegesi non superficiale. Abbiamo comunque corredato il documento di considerazioni conclusive e di sintesi, che si trovano nell’ultimo paragrafo. Si tratta degli esiti degli approfondimenti, coerenti per altro, con le prime indicazioni interpretative già fornite all’indomani della pubblicazione in Gazzetta del decreto con la lettera del Presidente Guido Alpa ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine in data 2 febbraio 2012.

1.1. *Contenuto della disposizione: il testo dell’art. 9 nella formulazione originaria di cui al D.L. 1/2012 e le modifiche apportate in sede di conversione.*

Di seguito un quadro sinottico dell’art. 9 D.L. 1/2012 con le modifiche apportate in sede di conversione:

Testo originario del D.L. 1/2012	Testo modificato in sede di conversione
Art. 9 <i>(Disposizioni sulle professioni regolamentate)</i>	Art. 9 <i>(Disposizioni sulle professioni regolamentate)</i>
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.	1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese dà luogo alla	2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante da adottarsi nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

<p>nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.</p>	<p>contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese dà luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.</p>
	<p>3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p>
<p>3. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.</p>	<p>4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.</p>
<p>4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.</p>	<p>5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.</p>
<p>5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, potrà essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli Ordini e il ministro dell'istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli Ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.</p>	<p>6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non potrà può essere superiore a diciotto mesi; e per i primi sei mesi, potrà il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli Ordini e il Ministro dell'istruzione, dell' università e della ricerca, in concomitanza e con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli Ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.</p>



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:	7. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
	a) all'alinea, nel primo periodo, dopo la parola "regolamentate" sono aggiunge le seguenti: "secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari";
a) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi;	b) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi;
b) la lettera d) è soppressa.	c) la lettera d) è soppressa abrogata .
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 1** dell'art. 9 **abroga** le **tariffe** delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

La clausola abrogativa, seppur formulata in modo affatto generico, deve intendersi riferita alle fonti normative recanti le tariffe. Nell'ordinamento forense, pertanto, è abrogato il decreto del Ministro della Giustizia n. 127/2004, che disciplina i diritti e gli onorari dell'avvocato in sede di condanna alle spese e, dunque, in favore del soccombente (art. 5, comma 1); quelli in favore del professionista stesso nei suoi rapporti con il cliente (art. 5, comma 3); quelli per prestazioni giudiziali e per prestazioni stragiudiziali (art. 1 e Cap. 3).

Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, il **comma 2** prevede che, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista venga determinato con riferimento a "parametri" stabiliti con decreto del Ministro vigilante. Analogamente, "parametri" di tal genere debbono essere stabiliti – in questo caso con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze – per gli "oneri" e le "contribuzioni" alle casse previdenziali e agli archivi, precedentemente basati sulle tariffe.

In sede di conversione, è stato ha introdotto un termine pari a centoventi giorni per l'adozione di tali decreti ministeriali, termine che cade il 23 luglio 2012.

L'ultimo periodo del secondo comma, nella versione originaria del decreto, faceva riferimento alla "utilizzazione" dei parametri nei contratti individuali tra professionista e consumatore o microimprese, sanzionandola con la nullità relativa di protezione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. codice del consumo). Tale previsione è stata espunta dal Senato dal testo della legge di conversione.

Viene infine inserito un ulteriore periodo, con il quale si precisa che «Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse professionali», in linea con le previsioni di cui all'art. 24, comma 24 del D.L. n. 201/2011 (conv. in L. 214/2011), che poneva a carico delle Casse di previdenza degli Ordini professionali l'obbligo di elaborare, entro il 31 giugno 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spese pensionistiche per un arco temporale di cinquanta anni.

In sede di conversione è stato introdotto un **nuovo comma** (il **terzo**), che sancisce l'applicabilità in via transitoria delle abrogate tariffe sino all'adozione dei decreti ministeriali di cui



al comma 2; la transitorietà della disposizione si desume dalla delimitazione del suo ambito di applicazione temporale, in quanto l'utilizzo delle tariffe, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, è consentito sino all'adozione dei nuovi parametri ministeriali, e comunque non oltre il centoventesimo giorno dalla entrata in vigore della legge di conversione.

Il **comma 4** della disposizione in esame (originariamente **comma 3**) riprende – con alcune modifiche – il testo dell'abrogata lett. *d*) nonché della lett. *e*) dell'art. 3, comma 5 d.l. 138/2011 (cd. "manovra d'agosto"), imponendo al professionista l'obbligo di pattuizione del compenso al momento del conferimento dell'incarico, previa informazione al cliente sulla complessità della causa. In sede di conversione, si precisa che la pattuizione del compenso deve essere effettuata «nelle forme previste dall'ordinamento», facendo implicitamente richiamo all'art. 2233 c.c., come si specificherà di seguito. Si prevedono, altresì, obblighi informativi a carico del professionista, circa gli oneri ipotizzabili per lo svolgimento della prestazione, nonché l'obbligo di indicare gli estremi della propria polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

Si sottolinea, inoltre, che la misura del compenso, resa nota al cliente con un **preventivo**, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e pattuita indicando tutte le voci di costo per le singole prestazioni, comprensive di spese, oneri e contributi. Mentre nella versione originaria del decreto il preventivo doveva essere fornito «anche in forma scritta» su richiesta del cliente, in sede di conversione si è provveduto ad eliminare la necessità della forma scritta ed a precisare che si tratta di un **preventivo di massima**.

All'ultimo periodo, infine, si stabiliva che l'inottemperanza di quanto disposto costituiva illecito disciplinare del professionista, sancendo pertanto l'automaticità della rilevanza deontologica della violazione delle disposizioni in materia di pattuizione del compenso e dell'obbligo di fornire il preventivo. Tale periodo, tuttavia, è stato espunto in sede di conversione, ove si è provveduto altresì ad aggiungere che al tirocinante deve essere riconosciuto un rimborso spese, da concordare forfettariamente, dopo i primi sei mesi di tirocinio.

Il **comma 5** (originariamente **comma 4**) dispone – con previsione invero criticabile nella sua imprecisione – l'abrogazione di tutte le disposizioni che rinviano alle tariffe nella determinazione del compenso del professionista.

Il **comma 6** (originariamente **comma 5**), in ragione dell'abrogazione del secondo, terzo e quarto periodo dell'art. 3, comma 5 lett. *c*) del D.L. 138/2011, disposta dal successivo comma 7, lett. *b*) (originariamente comma 6 lett. *a*)), provvede a disciplinare la materia del **tirocinio** previsto per l'accesso alle professioni regolamentate, ribadendo che la sua durata non può («potrà» nella formulazione originaria del decreto) essere superiore a **diciotto mesi**, e introducendo la possibilità di svolgere, in forza di specifiche convenzioni tra **Consigli nazionali e Ministero dell'Istruzione, l'Università e la Ricerca**, i primi sei mesi di **tirocinio in concomitanza con il corso di studi universitari**, nonché presso amministrazioni pubbliche, al termine del corso di laurea, in presenza di apposite **convenzioni tra Consigli nazionali e Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione tecnologica**.



Il **comma 7** (originariamente **comma 6**), come già anticipato, dopo aver soppresso alcuni periodi della lett. c) dell'art. 3, co. 5 del d.l. 138/2011, sopprime altresì la lett. d), che disciplinava la materia del compenso del professionista, innovata con il citato comma 3 della disposizione in esame, eliminando i riferimenti alle tariffe professionali nei casi di liquidazione giudiziale dei compensi, qualora il cliente sia una pubblica amministrazione ovvero nei casi di prestazioni rese nell'interesse di terzi.

Con l'abrogazione del secondo periodo della lett. c) dell'art. 3, comma 5 D.L. 138/2011 ad opera della versione originaria del testo del decreto scompariva, inspiegabilmente ed irragionevolmente, qualsivoglia riferimento all'equo compenso dovuto al tirocinante, commisurato al concreto apporto fornito. A tale dimenticanza il legislatore ha posto riparo, in sede di conversione, con l'ultimo periodo del comma 4, modificando tuttavia significato e portata della previsione.

Il **comma 8** (originariamente **comma 7**), infine, precisa che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi oneri per la finanza pubblica.

2. *Ambito di applicazione della disposizione.*

Come già anticipato, l'art. 9 abroga al comma 1 «le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico» nonché, al comma 4, le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

Le tariffe professionali, in relazione alle quali il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 conv. in L. 4 agosto 2006, n. 248 (c.d. decreto Bersani) aveva disposto l'abrogazione dell'inderogabilità dei minimi, ora sono soppresse anche come semplice riferimento. Si tratta probabilmente dell'intervento di maggiore portata, sotto il profilo simbolico, tra quelli recati dall'articolo in commento. Il Governo Monti non poteva rinunciare a marcare la propria vocazione liberista sul terreno delle tariffe, luogo simbolico del presunto conflitto tra modello ordinistico e disciplina della concorrenza, andando ben oltre la rimozione della inderogabilità dei minimi prevista dal decreto Bersani del 2006.

Il secondo periodo del secondo comma della disposizione in commento fa riferimento alla liquidazione del compenso del professionista da parte di un organo giurisdizionale. La norma trova applicazione con riferimento ai diversi **professionisti iscritti in albi che prestano la propria opera in occasione del processo** e per i quali è esistito un sistema di tariffe; si pensi ai consulenti tecnici (61 c.p.c.) o agli altri ausiliari di cui all'art. 68 c.p.c. L'art. 9 trova sicuramente applicazione alla **liquidazione degli onorari di difesa** ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Quest'ultima disposizione, difatti, nel sancire il principio di soccombenza stabilisce che il giudice «[...] condanna la parte soccombente a favore delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa», distinguendo, dunque, tra “spese vive” e onorari (cfr. in questo senso Cass. 12 luglio 2011, n. 15341 con riferimento alle «spese dell'esecuzione»).

La disposizione trova altresì applicazione in tutte le ipotesi di **determinazione giudiziale del compenso** (per esempio per mancata o invalida determinazione convenzionale) e non solo in



sede di regolamento delle spese, come letteralmente disposto dal neointrodotta comma 3. Depongono in questo senso diverse ragioni, a partire dalla stretta connessione tra i primi tre commi dell'art. 9: il terzo comma è stato infatti inserito anche a seguito delle molte incertezze generate dalla abrogazione secca disposta dal primo comma (e ribadita dall'*incipit* del secondo) che ha lasciato gli organi giudiziari nella più totale incertezza circa le modalità di liquidazione delle spese, all'indomani dell'entrata in vigore del decreto legge. Alcuni uffici si sono risolti per applicare comunque le tariffe, nonostante l'abrogazione (così ad esempio il Tribunale di Roma, vedi circolare del 9 febbraio 2012, prot. n. 870 «*Art. 9 del d.l. 24 gennaio 2012*»). Altri giudici hanno sollevato questione di legittimità costituzionale della disposizione, in considerazione della sua manifesta irragionevolezza che non consentiva al giudice di liquidare le spese e dunque di rispondere alla domanda di giustizia (Tribunale Cosenza, ord. 10 febbraio 2012, n. 8501). Altri ancora, più pilatescamente, si sono limitati a rinviare le incombenze processuali implicanti le tariffe ad una data successiva alla conversione in legge del decreto, per operare alla luce di un quadro normativo stabilizzato (in un modo o nell'altro). Il nuovo terzo comma dell'art. 9 è dunque il rimedio apportato dal legislatore alla grave lacuna cagionata dal testo originario del decreto.

Deve pertanto ritenersi una aporia della tecnica redazionale la differenza tra il riferimento del secondo comma, che più ampiamente richiama la «liquidazione da parte di un organo giurisdizionale», e il riferimento del terzo comma, che contempla invece la sola «liquidazione delle spese giudiziali»: il secondo comma reca la misura “di sistema”, affermando che i giudici, allorquando dovranno liquidare somme a vantaggio di professionisti, faranno riferimento a dei parametri emanati con decreto dal Ministero; il terzo reca invece la misura transitoria, che colma la lacuna cagionata dall'assenza dei parametri. Nonostante la lettera del terzo comma, dunque, sebbene questa, quasi ostinatamente, limiti la vigenza delle tariffe al caso di liquidazione delle spese, non si potranno che usare le tariffe anche per gli altri casi di liquidazione giudiziale diversi dalla liquidazione delle spese: come altrimenti potrebbe fare, infatti, il magistrato che dovesse stabilire il compenso di un professionista consulente tecnico o ausiliario?

3. *I “parametri” ministeriali e le tariffe.*

Ai fini della corretta interpretazione della disposizione, appare necessario interrogarsi preliminarmente sulla **natura dei “parametri” e sul loro rapporto con le abrogate tariffe.**

Su di un piano strettamente linguistico, il termine “parametro” rinvia ad ogni grandezza atta ad individuare e definire il criterio di misura di un'altra grandezza

¹. Il termine “tariffa” indica, d'altro canto, il prezzo stabilito per determinate prestazioni o prodotto da categorie di produttori o da ordini professionali². In linea generale, può pertanto affermarsi che il nome di “tariffa” spetti alla misura del prezzo della prestazione nel settore specifico delle professioni regolamentate. “Parametro” e “tariffa” sembrerebbero dunque in relazione di genere a specie e ben potrebbe affermarsi che la “tariffa” costituisca il “parametro” di

¹ Dizionario della lingua italiana Sabatini-Coletti, *ad vocem*.

² Ivi, *ad vocem*.



determinazione del prezzo della prestazione. **Analogamente alle abrogate tariffe**, infatti, i “parametri” dovrebbero introdurre criteri sufficientemente precisi in ordine all’esercizio, da parte del giudice, del potere di liquidazione del compenso. Se i parametri non fossero sufficientemente precisi, mancherebbero alla funzione loro propria, che è quella di consentire al giudice l’individuazione della corretta misura del compenso. Allo stesso modo, **analogamente alle abrogate tariffe**, dei “parametri” potrà farsi utilizzazione in sede di stipula del contratto d’opera intellettuale tra professionista e cliente: infatti, nella versione originaria del decreto veniva sanzionata con la nullità di protezione ex art. 36 D. Lgs. n. 206/05 **unicamente** l’utilizzazione dei parametri nei contratti tra professionista e consumatore o microimpresa³, nullità relativa tuttavia espunta dal Senato in sede di conversione⁴.

È infatti prevalsa la ragionevolezza: nella ansia di non far rientrare dalla finestra del parametro le tariffe appena uscite dalla porta (dell’abrogazione) il Governo aveva infatti introdotto una misura francamente bizzarra: le parti non potevano riferirsi ai parametri nell’ambito della loro autonomia privata, ma in caso di controversia, il giudice avrebbe dovuto impiegare quegli stessi parametri che le parti non avevano potuto richiamare!

Deve ritenersi dunque che resti pienamente legittimo e rimesso all’autonomia contrattuale il ricorso ai parametri nei contratti tra professionista e cliente. Il ricorso ai parametri, inoltre, può rivelarsi di utilità nella **prevenzione del contenzioso**, dal momento che professionista e cliente anticipano in sede di pattuizione del compenso i criteri di valutazione della prestazione che sarebbero eventualmente utilizzati dal giudice.

A fronte delle analogie che sembra di poter rilevare tra parametri e tariffe, restano, come **differenze** significative, il **diverso nomen juris** ed il procedimento di adozione. Sia le vecchie tariffe che i nuovi parametri sono individuati con decreti ministeriali. Ma le prime venivano adottate, con atto formalmente e sostanzialmente imputabile al Ministro, su impulso del Consiglio nazionale; mentre i secondi, nel silenzio della legge circa qualunque passaggio procedimentale, dovrebbero divenire di esclusiva iniziativa del Ministro (fatta salva la disciplina generale dei decreti ministeriali, secondo l’art. 17 della legge 400 del 1988, e dunque con il parere del Consiglio di Stato e la registrazione della Corte dei conti).

4. *Il rischio di paralisi della liquidazione giudiziale dei compensi.*

³ La definizione di microimpresa è contenuta nell’art. 7 dello stesso D.L. n. 1/2012 ed inserita nell’art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice del consumo) alla nuova lettera *d-bis*): «entità, società di persone o associazioni, che, prescindere dalla forma giuridica esercitano un’attività economica artigianale e altre attività a titolo individuale o familiare».

⁴ Nella vigenza del decreto in corso di conversione, pertanto, la nullità relativa di protezione di cui all’art. 36 del codice del consumo faceva riferimento ai contratti conclusi tra professionista e consumatore («persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta»), esulando pertanto i contratti conclusi con soggetti non qualificabili con consumatori, persone giuridiche che esercitano attività diverse da quella economica artigianale o da altre attività esercitate a titolo individuale o familiare, pubbliche amministrazioni ed enti pubblici.



Come si è accennato, all'indomani della pubblicazione in Gazzetta del decreto legge, in attesa della definizione dei "parametri" ministeriali, si è prospettato il rischio della **totale paralisi della liquidazione giudiziale dei compensi**, tanto in sede di contenzioso su parcelle quanto, deve ritenersi, in sede di liquidazione delle spese di giudizio.

Ciò con grave danno non tanto degli avvocati, quanto dei loro assistiti: si pensi alla citata ordinanza del Tribunale di Cosenza, citata, immediatamente successiva all'entrata in vigore del D.L. n. 1/12, che in sede di liquidazione delle spese in una procedura esecutiva, ha dichiarato l'impossibilità di procedere alla liquidazione delle spese di giudizio, in conseguenza dell'abrogazione delle tariffe, rinviando le parti all'udienza del 28 febbraio.

Evidente il *vulnus* all'art. 111 Cost., non solo e non tanto sotto il profilo della ragionevole durata dei processi, quanto per ciò che riguarda l'effettività della tutela giurisdizionale dei diritti (Art. 24 Cost.).

Per supplire a tale rischio, alcune curie hanno continuato ad applicare le abrogate tariffe in sede di liquidazione delle spese, considerandole alla stregua di usi normativi ovvero prassi consolidate e il **legislatore**, in sede di conversione, ha provveduto ad inserire un nuovo **comma 3**, con il quale ha introdotto una **norma transitoria**, che consente la **sopravvivenza delle tariffe** fino all'entrata in vigore dei parametri, e comunque non oltre il termine per l'adozione dei parametri ministeriali, pari a centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione (il 23 luglio 2012).

Per completezza, occorre richiamare alcuni principi propri della successione delle leggi nel tempo, con particolare riguardo alle norme processuali. Il principio *tempus regit actum* (art. 11 delle preleggi al codice civile) deve interpretarsi nel senso che, laddove il legislatore nulla disponga, la fase del processo deve intendersi regolata dalle norme processuali in vigore al momento della introduzione della lite, a nulla rilevando l'eventuale modifica delle norme medesime che intervenga nelle more della fase di cui trattasi. Se le disposizioni in esame venissero ad essere considerate "norma processuali" dunque, per le liti introdotte prima del 24 gennaio 2012 (giorno di pubblicazione in G.U., espressamente indicato come giorno di entrata in vigore del decreto, ai sensi dell'art. 98 del decreto stesso) nulla osterebbe all'applicazione da parte del giudice adito del D.M. n. 127 del 2004 con riferimento al regolamento delle spese di lite di cui agli art. 91 e ss. c.p.c.

Pur mancando precedenti specifici in materia di liquidazione delle spese e degli onorari, può rilevarsi che la giurisprudenza ha considerato "processuali" le norme in materia di gratuito patrocinio considerando «le modifiche normative apportate dal D.P.R. n. 115 del 2002 alla l. n. 217 del 1990» destinate a non operare «per il principio *tempus regit actum*, all'interno della fase di un giudizio ancora aperto» ma soltanto «nel caso di una nuova fase di giudizio»⁵.

⁵ Cass. pen., 27 ottobre 2005 in *Rep. Foro it.*, 2006, voce Patrocinio a spese dello Stato, n. 46; nella fattispecie, il giudice dell'appello aveva revocato il decreto di liquidazione dei compensi al difensore che, ai sensi dell'art. 80 d.p.r. n. 115 del 2002, non risultava iscritto allo speciale elenco previsto dal citato articolo; la corte, affermando il principio, ha rigettato il ricorso fondato sull'assunto che il difensore prescelto, nella fase del giudizio di primo grado, era già stato considerato legittimato all'assistenza a spese dello stato atteso che, la condizione successivamente introdotta dal d.p.r. tema di gratuito patrocinio, menzionato, non era operante sotto la vigenza della l. n. 217 del 1990.



5. *Abrogazione delle tariffe e libertà negoziale.*

È evidente come la radicale abolizione delle tariffe lasci l'avvocato privo di un riferimento per il calcolo delle proprie competenze, tanto in termini di valori assoluti (in particolare per i diritti) quanto di parametri indiretti (scaglioni di valore delle controversie).

La norma introdotta con il d.l. n. 1/2012, nell'abrogare le tariffe, esclude che vi si possa fare espresso riferimento in sede di parcellazione e addirittura, nella versione originaria, impediva un richiamo persino dei futuri parametri ministeriali, almeno nei rapporti con consumatori e microimprese. In tal modo, si dava luogo al paradosso che il contegno obbligatorio per il giudice era vietato al cittadino, creando un precedente dannoso anche in termini di civiltà giuridica.

Si segnala qui un vero paradosso della liberalizzazione: la riforma ha lo scopo dichiarato di garantire al libero accordo delle parti una maggior flessibilità, e non è (o non dovrebbe essere) una misura punitiva per i professionisti, tale da comportare un automatico abbassamento delle loro competenze. Se è vera questa premessa, non vi è ragione per suggerire agli avvocati una sostanziale discontinuità con gli abituali precedenti livelli di parcellazione conformi alle tariffe professionali. Non vi è, di conseguenza, la necessità di un espresso riferimento ad una fonte (i decreti ministeriali di approvazione delle tariffe) ormai abrogata, poiché l'avvocato potrà illustrare al cliente l'intenzione di basarsi su una valorizzazione delle proprie prestazioni che corrisponde alla propria consolidata prassi. L'avvocato che debba emettere una parcella successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge 1/2012 (24 gennaio u.s.) **potrà fare riferimento a proprie precedenti fatturazioni per voci di costo assimilabili**, con ciò utilizzando un parametro che potrà essere ampiamente documentabile anche nell'eventualità di possibili contestazioni.

Andrà invece evitato, è il caso di ribadirlo, un riferimento *per relationem* alle tabelle delle tariffe professionali, anche se le prestazioni oggi portate a fatturazione sono verosimilmente tutte iniziate sotto la vigenza delle tariffe professionali, ed esisteva dunque, nel momento del conferimento del mandato, una concreta aspettativa del cliente a vedersi applicate le tariffe medesime, di talché un visibile scostamento dai predetti valori potrebbe risultare oggi anomalo.

Analogo ragionamento potrebbe svolgersi per la fase della pattuizione del compenso, ossia per i nuovi incarichi professionali, conferiti successivamente al 24 gennaio. Il professionista non potrà proporre al cliente l'applicazione delle vecchie tariffe *sic et simpliciter*, ma avrà evidentemente il diritto-dovere di illustrare all'assistito il proprio livello di compenso. Sarà quindi onere del professionista, una volta identificata con esattezza la prestazione che sarà chiamato a rendere a beneficio del cliente, illustrare in concreto il costo previsionale della propria opera, articolato nelle sue diverse componenti. Per fare questo potrà, quindi, fare riferimento alla propria consolidata prassi, indubbiamente formatasi alla luce delle tariffe già vigenti. Se così non fosse, peraltro, la liberalizzazione, oltre a contraddire sé stessa nella misura in cui limita la volontà delle parti, piuttosto che "libera(lizza)rla", finirebbe per assumere un significato che non può avere: dalla riforma non discende alcun obbligo per il professionista di diminuire il valore dei compensi richiesti. Né ovviamente, di aumentarli. Ed allora, se e nella misura in cui, le previgenti tariffe costituivano (prima del d.l. 1/2012) il riferimento principale per la richiesta del compenso



presentata al cliente, ferma restando la volontà delle parti in ordine al medesimo (principio pienamente vigente anche prima del decreto in commento, e pienamente operante, senza neanche il limite dei minimi inderogabili dal decreto Bersani del 2006), non vi è alcuna ragione per cui le abrogate tariffe non possano continuare a costituire tale riferimento. Almeno fino a quando la loro vecchiezza non sarà sancita dal mercato (piuttosto che dalla legge), con il definitivo abbandono di quei valori monetari di riferimento negli usi e nelle prassi dei rapporti tra professionisti e loro clienti.

6. Applicabilità dei parametri ministeriali ad altre fattispecie: opinamento delle parcelle da parte dei Consigli dell'Ordine e liquidazione delle spese da parte del Collegio arbitrale.

Problemi peculiari si porranno con riferimento ai procedimenti di rilascio di pareri di congruità di parcelle da parte degli Ordini professionali e alle decisioni arbitrali.

1. Deve escludersi che l'abrogazione delle tariffe determini il venir meno del potere del COA di esprimersi sulla congruità della parcella.

In tal senso non può essere infatti interpretato il comma 5 (originario comma 4) dell'art. 9 atteso che, peraltro, la disposizione che istituisce tale funzione del COA (segnatamente l'art. 14, lett. d) R.D.L. n. 1578/33) non contiene alcun rinvio alle tariffe.

Il comma 1 dell'art. 9, infatti, riferendosi alle sole tariffe, non comporta l'abrogazione dell'inciso contenuto nell'art. 2233 che conferisce ai COA la funzione di opinamento parcelle. Allo stesso tempo l'art. 636 c.p.c., in relazione alla liquidazione degli onorari e delle spese di avvocati e notai di cui all'art. 633 n. 2 e 3 c.p.c., richiede che la nota spese sia «corredata dal parere della competente associazione professionale», solamente qualora l'ammontare di spese e prestazioni non sia «determinato in base a tariffe obbligatorie».

Nei procedimenti di rilascio di pareri di congruità, il COA dovrà fare riferimento alle tariffe, se la prestazione si è svolta nella vigenza delle abrogate tariffe.

Per quanto concerne le attività condotte successivamente all'abrogazione delle tariffe, permanendo la funzione di opinamento, sembra possibile che i COA possano fare riferimenti ai parametri ministeriali. Diversamente, si paleserebbe l'irragionevolezza di un sistema che potrebbe divenire circolare come già evidenziato *supra*. La stessa ragion d'essere dei parametri risponde all'esigenza di consentire al giudice l'individuazione della corretta misura del compenso.

Il COA, inoltre, potrà fare riferimento al criterio dell'importanza dell'opera, ed alla sua complessità (canoni ricavabili dal comma 4 – ex comma 3 – dell'art. 9), oltre che al più generale principio di ragionevolezza).

2. **Nei lodi rituali, che oltre a liquidare le spese di funzionamento del collegio decidano altresì sul compenso del difensore avvocato, potrebbe ritenersi ammissibile il ricorso ai parametri utilizzabili in sede giurisdizionale.** L'applicazione dell'art. 9, comma 2 ai procedimenti di arbitrato rituale – e non anche, come ovvio, agli arbitrati irrituali, che hanno natura meramente contrattuale – può predicarsi, tuttavia, unicamente in via analogica. Esclusa infatti la riconducibilità



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

del collegio arbitrale alla nozione di organo giurisdizionale, può porsi a fondamento dell'analogia la particolare efficacia del lodo che, reso esecutivo alle condizioni di cui all'art. 825 c.p.c., si avvicina a quella della sentenza (in questo senso, cfr. ad esempio Cass. Civ., sez. I, n. 14972/07): in quest'ottica, può ritenersi che in sede di pronuncia del lodo gli arbitri possano trovarsi a decidere altresì sul compenso dei difensori.

È possibile riassumere nella seguente **tabella riepilogativa** la situazione che si verrà a creare in seguito all'entrata in vigore dei parametri e la situazione "transitoria" per i soggetti interessati:

Soggetto	Situazione "a regime" (a seguito dell'adozione dei parametri)	Situazione transitoria fino all'adozione dei parametri
Professionista in sede di stipula del contratto di prestazione d'opera professionale	Riferimento espreso ai "parametri" ministeriali.	Illegittimità del richiamo espreso alle tariffe, perché abrogate, per gli incarichi assunti dal 24 gennaio 2012. Possibile l'indicazione, nei nuovi contratti, dei valori già in uso, sulla base del principio di libertà negoziale.
Organo giurisdizionale in sede di determinazione del compenso	Applicazione dei "parametri" determinati con Decreto ministeriale in tutti i rapporti tra professionista e cliente. Applicabilità delle abrogate tariffe alle prestazioni rese e ai rapporti professionali conclusi prima dell'entrata in vigore del D.L. 1/12, <i>ratione temporis</i> .	Applicabilità in via transitoria delle abrogate tariffe, come disposto dal co. 3 dell'art. 9. Trascorsi 120 giorni dalla conversione in legge del D.L. 1/2012 (ovvero il 23 luglio 2012), qualora non siano stati adottati i decreti ministeriali contenenti i parametri, si pone il rischio di paralisi dei procedimenti di liquidazione giudiziale delle parcelle e della liquidazione giudiziale delle spese di giudizio (cfr. Tribunale di Cosenza, cit). Unica soluzione sarebbe quella di prospettare l'applicabilità in via transitoria delle abrogate tariffe, come già oggi effettuato da alcuni giudici, considerandole quali usi normativi o prassi consolidate.
Arbitri rituali nell'eventualità della liquidazione del compenso	Riferimento ai parametri in via analogica a quanto stabilito per il	Riferimento in via transitoria alle abrogate tariffe. Diversamente,



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

al difensore avvocato.	giudice. Applicabilità delle abrogate tariffe alle prestazioni rese e ai rapporti professionali conclusi prima dell'entrata in vigore del D.L. 1/12, <i>ratione temporis</i> .	impossibilità di decisione sulle spese.
COA in sede di parere di congruità parcelle.	Sopravvivenza della funzione di opinamento. Applicabilità delle abrogate tariffe alle prestazioni rese e ai rapporti professionali conclusi prima dell'entrata in vigore del D.L. 1/12, <i>ratione temporis</i> . Successivamente, opinamento alla luce dei parametri ministeriali, nonché dei criteri della importanza dell'opera e della complessità, del decoro della professione oltre che del principio di ragionevolezza.	Sopravvivenza della funzione di opinamento. Applicabilità delle abrogate tariffe alle prestazioni rese e ai rapporti professionali conclusi prima dell'entrata in vigore del D.L. 1/12, <i>ratione temporis</i> . Successivamente, opinamento alla luce dei criteri della importanza dell'opera e della complessità, del decoro della professione oltre che del principio di ragionevolezza.

7. Sulla pattuizione del compenso e sull'ambito temporale di applicazione della disposizione.

1. Il comma 4 (*ex* comma 3) dell'art. 9 d.l. 1/2012 impone al professionista **un obbligo di pattuizione del compenso al momento del conferimento dell'incarico professionale, «nelle forme previste dall'ordinamento».**

Il contenuto di tale disposizione va coordinato con quanto disposto dai commi precedenti: il comma 1 relativo all'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate e il comma 5 (*ex* comma 4, sul quale vedi *infra*), che prevede l'abrogazione delle disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano a tali tariffe.

Dinanzi all'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate e delle norme che fanno riferimento a tali tariffe per la determinazione del compenso del professionista, è di tutta evidenza che il riferimento primario sia costituito dall'**art. 2233 c.c.**, che disciplina la materia del compenso nelle professioni intellettuali.

Il primo comma di tale disposizione prevede modalità alternative di determinazione del compenso e, specificamente, l'accordo delle parti, il rinvio alle tariffe ed agli usi nonché, in via sussidiaria, l'intervento dell'autorità giudiziaria. In forza del combinato disposto dei citati commi 1 e 5 (*ex* 4) dell'art. 9 d.l. 1/2012, deve ritenersi abrogato, nell'ambito dell'art. 2233 c.c., soltanto il riferimento alle tariffe contenuto nel 1° comma.



Tale norma sembra tacere sulla forma che dovrebbe rivestire la convenzione tra cliente e professionista e, invero, allo stesso modo taceva l'art. 9, nella sua formulazione originaria al comma 3 (ora comma 4). In un sistema ove vige il principio di libertà di forma, la forma è libera e sarà, pertanto, quella che le parti vorranno dare. Tuttavia, occorre considerare, in primo luogo, che il terzo comma dell'art. 2233 è stato modificato con la riforma c.d. Bersani imponendo, a pena di nullità, la forma scritta per i patti tra avvocato (o praticante abilitato) e cliente che stabiliscono i compensi professionali nonché, in secondo luogo, che il legislatore ha provveduto a modificare la disposizione introducendo in sede di conversione la necessità di rispettare le «forme previste dall'ordinamento».

Se ne deve inferire, pertanto, che il professionista è obbligato a pattuire un compenso con il cliente, consacrando tale pattuizione in un documento, poiché la mancanza di forma scritta viene sanzionata dal legislatore con la nullità dell'accordo relativo al compenso da percepire. E visto che ormai l'accordo è obbligatorio, ne consegue che deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità.

2. Altra questione che si pone in concreto concerne l'ambito temporale di applicazione di tale previsione. Poiché il decreto non prevede norme transitorie, sembrerebbe a prima vista necessario un intervento chiarificatore del legislatore in sede di conversione. Tuttavia, risulta anche ad una prima e veloce lettura della disposizione, che la pattuizione del compenso debba essere effettuata **al momento del conferimento dell'incarico** e, pertanto, la norma disponga unicamente per il futuro, richiedendo al professionista la pattuizione del compenso con il cliente – in forma scritta – solamente per gli incarichi assunti successivamente all'entrata in vigore del decreto legge 1/2012, ovvero dal 24 gennaio 2012 (giorno di pubblicazione in G.U., espressamente indicato come giorno di entrata in vigore del decreto, ai sensi dell'art. 98 del decreto stesso).

La **pattuizione del compenso** deve essere effettuata al conferimento dell'incarico professionale, **nelle forme previste dall'ordinamento**.

Da una lettura coordinata con quanto disposto dall'art. **2233, co. 3 c.c.**, la pattuizione deve essere in **forma scritta**, a pena di nullità.

L'obbligo di **pattuire il compenso** in forma **scritta** concerne solo gli **incarichi** conferiti **a partire dal 24 gennaio 2012**.

8. Obblighi informativi: grado di complessità dell'incarico e oneri ipotizzabili.

1. Accanto all'obbligo di pattuizione del compenso, che come si è rilevato deve essere assolto mediante forma scritta *ad substantiam*, si accosta una serie di **obblighi informativi** a carico del professionista. La violazione di tali obblighi, nella versione originaria del decreto, rilevava sul piano deontologico, in quanto costituiva – come recitava l'ultimo periodo dell'originario comma 3 – un illecito disciplinare del professionista. In sede di conversione, tuttavia, il legislatore ha espunto tale disposizione dal comma 4 (l'originario comma 3). Deve peraltro ritenersi che la violazione degli obblighi informativi, attenendo al dovere di lealtà e correttezza dell'avvocato nei confronti del



cliente, possa comunque acquisire, nel caso concreto, rilievo deontologico. La soppressione del rilievo disciplinare vale comunque a restituire la valutazione del comportamento del professionista all'autonomo e responsabile apprezzamento del Consiglio dell'Ordine, rimuovendo ogni indebito automatismo. Non già a fornire ai professionisti una licenza di violare impunemente gli obblighi di trasparenza.

In primo luogo rileva l'obbligo di rendere noto al cliente il **grado di complessità dell'incarico**, analogamente a quanto già previsto dalla soppressa (*rectius*: abrogata, come precisato dal legislatore in sede di conversione del comma 5) lett. *d*) dell'art. 3, co. 5 d.l. 138/2011, in forza del principio di trasparenza.

Il professionista, come ha sempre fatto anche in passato, una volta considerata la complessità della questione sottoposta alla sua attenzione, provvederà ad effettuare una valutazione *ex ante* dell'impegno che ritiene richiederà lo svolgimento della prestazione professionale ed a comunicarlo al cliente. Ci si potrà avvalere, pertanto, delle formule più ampie possibili, in modo da consentire al cliente di comprendere se la questione sia di routine, di media difficoltà ovvero se la pratica sia più complessa e richieda, dunque, un maggiore approfondimento e l'impiego di un grado maggiore di competenza, professionalità ed impegno. Si tratterà, naturalmente, di una **valutazione sommaria** e approssimativa, non potendo prevedere analiticamente il naturale svolgimento della prestazione. Questo almeno per ciò che concerne gli incarichi giudiziali, dove le eventualità connesse allo svolgimento del procedimento possono essere molto varie. Nell'attività consulenziale è ragionevole ritenere che la specifica degli oneri ipotizzabili possa essere più esaustiva, fatte salve le particolarità dei casi concreti.

La natura prettamente indicativa dell'obbligo di informare il cliente sul grado di complessità della prestazione si evince nettamente nel **diritto penale**, con riferimento alla fase delle indagini preliminari. In tale fase, infatti, il professionista non può prevedere l'esito del procedimento, né il comportamento della pubblica accusa, che ben potrebbe chiedere un'archiviazione ovvero esercitare l'azione penale.

Come già rilevato, originariamente la violazione di tali obblighi rilevava sul piano deontologico per il professionista, in quanto costituiva illecito disciplinare. Sebbene sia venuta meno tale evenienza, resta tuttavia un problema di ordine applicativo che concerne il **momento** in cui il professionista deve assolvere a tali obblighi informativi. Nel silenzio della legge, che non provvede a definirne la natura e non li colloca sul piano temporale, deve ritenersi che il professionista debba rendere edotto il cliente del grado di complessità della causa nonché degli oneri ipotizzabili al **momento del conferimento dell'incarico**. La *ratio* della previsione sembrerebbe peraltro alludere alla necessità di una sequela costante del professionista circa i profili dell'andamento dei costi della propria opera profusa a vantaggio del cliente; sembrerebbe pertanto coerente con il più generale dovere di trasparenza e di lealtà e correttezza che il cliente venga informato di eventuali circostanze che, nel corso dello svolgimento dell'opera, possano comportare un aumento dei costi.

Con riferimento all'oggetto degli oneri informativi, si possono isolare due tipologie diverse di oneri: in primo luogo le **attività qualificabili come necessarie**, in quanto presenti nel naturale



corso di svolgimento della prestazione; a titolo esemplificativo, la redazione di atti quali comparse e memorie, la partecipazione alle udienze e così via. D'altro canto, i problemi applicativi si pongono in relazione alla seconda categoria di attività, qualificabili come (oneri) **eventuali**, in quanto non sempre prevedibili, poiché elementi di alea legati all'andamento – non prevedibile – della vicenda processuale ed al contegno delle altre parti in giudizio; tra questi, a titolo esemplificativo, possono ricordarsi consulenze tecniche di parte nonché richieste d'ufficio dal giudice, i costi per un'eventuale chiamata in causa di terzo, la possibilità di essere condannati alle spese nonché di essere condannati per lite temeraria, e così via.

2. Qualora, nel corso dello svolgimento della prestazione professionale, **si superino gli oneri ipotizzabili comunicati al cliente al momento del conferimento** dell'incarico si ritiene, come detto, che il professionista sia tenuto ad informarne il cliente. Potrebbe essere allora opportuno, per quanto la legge non rechi un obbligo in questo senso, specificare l'eventualità. Il problema potrebbe peraltro superarsi del tutto con una determinazione del compenso di tipo modulare che specifichi l'importo richiesto in relazione alle singole prestazioni, necessarie ed eventuali.

Nessun problema si rileva in merito all'utilizzo di contratti che prevedono un importo forfettizzato o un compenso parametrato al valore del risultato conseguito (vale a dire un patto di quota lite). In linea di massima, anche qualora si sia optato per un meccanismo di determinazione del compenso su base oraria non si rilevano problemi: potrebbero sorgere questioni solamente ove sia stata inserita una previsione relativa ad un numero massimo (ipotizzabile) di ore richieste per lo svolgimento della prestazione. In tal caso, sarebbe preferibile informare prontamente il cliente che è necessario un numero di ore maggiore per portare a compimento l'incarico.

Il professionista deve **informare** il cliente, al **momento del conferimento dell'incarico**, circa il **grado di complessità** della causa (questioni di routine, questioni di media difficoltà o pratiche che richiedono un approfondimento maggiore). In tali casi potrà utilizzare le formule più ampie possibili, considerata la natura **sommatoria** e approssimativa della **valutazione** effettuata dal professionista in merito alle attività da espletare.

Sebbene la legge non lo imponga, è **preferibile** che a tale onere informativo si provveda in forma **scritta**, nel contratto di patrocinio.

Il professionista deve altresì **informare** il cliente degli **oneri ipotizzabili** dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico. Oltre alle attività **necessarie**, quali comparse, memorie, e la partecipazione alle udienze, sarebbe **preferibile** indicare anche gli oneri **eventuali** (prevedibili) legati all'andamento della prestazione, quali costi per consulenze tecniche di parte e d'ufficio, costi per eventuale chiamata in causa di terzo, possibilità di essere condannati alle spese, possibilità che il giudice condanni altresì per lite temeraria, e così via.

Si ritiene **preferibile**, altresì, **informare tempestivamente** il **cliente** qualora si **superino gli oneri ipotizzabili** quali inseriti nel contratto con il cliente, ove si è provveduto a determinare il compenso, in maniera tale da evitare l'insorgere di contestazioni.



8.1. L'obbligo di indicare gli estremi della polizza assicurativa.

Tra gli ulteriori **obblighi** informativi imposti dalla disposizione in esame, figura quello di **indicare gli estremi della propria polizza assicurativa** per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

Deve escludersi che tale previsione possa avere l'effetto surrettizio di anticipare alla data di entrata in vigore del decreto l'obbligo di stipula della polizza assicurativa di cui all'art. 3, comma 5, lett. *e*) del D.L. n. 138/2011.

Allo stato attuale **non sussiste l'obbligo di dotarsi di polizza assicurativa**: deve piuttosto ritenersi che **l'obbligo di comunicazione dei dati della polizza viga per i professionisti che sono già dotati di copertura assicurativa**.

A favore di tale ipotesi milita il principio secondo cui un obbligo di fare può essere imposto solo sulla base di una previsione legislativa espressamente diretta allo scopo: non può pertanto dedursi l'obbligo di stipula da una norma che preveda un adempimento ulteriore collegato alla stipula di una polizza, e cioè la comunicazione al cliente.

Inoltre, deve ricordarsi che, nell'originaria formulazione dell'art. 3, comma 5, la comunicazione degli estremi della polizza, di cui all'art. 3, comma 5, lett. *e*), appariva inequivocabilmente connessa alla lett. *d*) dello stesso comma. Essa, oltre a prevedere espressamente l'obbligo di stipula, **pone una serie di garanzie a favore del professionista, tra cui spicca la previsione di apposite convenzioni tra Consigli nazionali e compagnie assicurative, volte a tutelare il professionista da condizioni contrattuali svantaggiose**. Ritenerne anticipata l'esigibilità dell'obbligo di stipula, in assenza dell'immediata operatività della garanzia di cui alla lett. *d*), **si tradurrebbe in un'inaccettabile disposizione di favore nei confronti delle compagnie assicurative, se non in un vero e proprio "regalo" alle stesse**.

9. Il preventivo del professionista.

Il comma 4 (*ex* comma 3) dell'art. 9 contempla, inoltre, la presenza di un preventivo del professionista in ordine alla misura del compenso per le prestazioni professionali.

Nella versione originaria del decreto, tale preventivo doveva essere reso «anche in forma scritta»; tale formalità non risulta nelle modifiche apportate alla disposizione in sede di conversione, ove invece ora si specifica – diversamente dal testo originario del decreto - che il **preventivo è "di massima"**.

Il professionista, pertanto, prima del conferimento dell'incarico professionale, dovrà illustrare al cliente un preventivo di massima dei compensi professionali che richiederà per lo svolgimento della propria prestazione. Si sottolinea che tale preventivo dovrà necessariamente contenere indicazioni generali, in quanto il professionista non può prevedere lo svolgimento della vicenda (sia stragiudiziale che processuale) ed il contegno delle altre parti.



Sebbene sia venuto meno il requisito della forma scritta, qualora vi sia espressa richiesta del cliente in tal senso, per esigenze legate a profili di opportunità è preferibile che il preventivo sia predisposto in forma scritta.

Tale veste, infatti potrebbe agevolare il professionista al momento del conferimento effettivo dell'incarico. Preme ricordare, infatti, che a differenza del preventivo il contratto deve comunque necessariamente rivestire la forma scritta. Qualora il professionista volesse confermare il preventivo ed il cliente si dimostrasse concorde a tale misura del compenso, pertanto, **il preventivo reso in forma scritta, sottoscritto dal cliente, potrebbe diventare parte integrante del contratto di patrocinio e ad esso potrebbe farsi riferimento per la determinazione del compenso in relazione all'incarico conferito.**

Il **professionista** deve fornire un **preventivo di massima** relativo alla misura del compenso per le proprie prestazioni professionali.
Tale preventivo **può** assumere forma **scritta**, e ciò è considerato preferibile per ragioni di opportunità, in quanto potrebbe agevolare l'accordo sulla misura del compenso professionale qualora sottoscritto dal cliente.

10. *Sulla determinazione del compenso.*

1. Per quanto concerne la **determinazione del compenso** vige il principio dell'autonomia privata, nella sua espansione che potrebbe considerarsi massima, considerando tuttavia i limiti imposti dalla stessa norma: l'abrogazione delle tariffe (comma 1), l'impossibilità di effettuare un riferimento espresso alle tariffe abrogate (anche in forza dell'abrogazione, disposta dal comma 5, *ex* comma 4, delle disposizioni che rinviano alle tariffe per la determinazione del compenso) e le indicazioni fornite dallo stesso comma 4 (*ex* comma 3)⁶.

A tale ultimo proposito, la disposizione prevede che la misura del compenso sia **adeguata all'importanza dell'opera**, riproducendo parzialmente quanto già disposto dall'**art. 2233 co. 2 c.c.** in materia di determinazione del compenso del professionista intellettuale.

Tale norma, infatti, oltre all'importanza dell'opera, fa riferimento ad un altro criterio di valutazione/adequazione del compenso del professionista, individuato nel **decoro della professione**.

2. Ci si domanda se si **possa inserire il riferimento anche ai "parametri"** di cui al co. 2 dell'art. 9: il loro utilizzo, infatti, veniva sanzionato nella versione originaria della disposizione con la nullità di protezione, *ex* art. 36 d.lgs. 206/2005, solamente in relazione ai contratti individuali sottoscritti con consumatori e microimprese. Venuta meno tale limitazione in sede di conversione, deve concludersi che le parti contraenti siano **libere di determinare il compenso** del professionista in base ai criteri che preferiscono, forti dell'**autonomia privata** loro riconosciuta dall'ordinamento.

⁶ Si precisa che nella formulazione originaria dell'art. 9 del D.L. 1/2012, era presente una ulteriore limitazione, costituita dalla nullità di protezione prevista all'ultimo periodo del comma 2 a tutela dei soggetti in posizione "privilegiata" (consumatori e microimprese). Come già ricordato *supra*, tale sanzione è venuta meno in sede di conversione, in quanto il periodo è stato soppresso.



Del resto, la stessa *ratio* dell'intervento del legislatore, sotto forma di decretazione d'urgenza, al fine di dettare disposizioni per favorire la concorrenza e la competitività, sta proprio nel consentire una maggiore autonomia, liberalizzare il settore, sotto il profilo della determinazione del compenso⁷. Non risulterebbe coerente, pertanto, con l'intenzione del legislatore non consentire la possibilità per le parti di scegliere liberamente qualsivoglia parametro o criterio di determinazione dovendosi, al massimo, escludere criteri che non risultino conformi alla disciplina della concorrenza. Il ricorso ai parametri inoltre, come già rilevato *supra*, può rivelarsi di utilità nella **prevenzione del contenzioso**, dal momento che professionista e cliente anticipano in sede di pattuizione del compenso i criteri di valutazione della prestazione che sarebbero eventualmente utilizzati dal giudice.

3. Per la determinazione del compenso, pertanto, professionista e cliente saranno liberi di determinarsi e scegliere la modalità che preferiscono. Possono profilarsi diversi modelli, tra i quali i più comuni potrebbero risultare i seguenti:

a) uno strumento di carattere “**modulare**” ed analitico, prevedendo il costo delle “singole prestazioni”. In tal senso, il professionista dovrebbe indicare il costo di ciascuna attività e dei singoli adempimenti che prevede di realizzare nello svolgimento della prestazione (quali scritti, memorie, studio della controversia, partecipazione ad udienze e così via);

b) un criterio che preveda il pagamento in base all'**orario**, commisurato alle ore effettivamente impiegate per lo svolgimento della prestazione. Il professionista, in ogni caso, sarebbe libero di variare l'importo dovuto in relazione alla professionalità ed all'esperienza dei diversi professionisti coinvolti nello svolgimento complessivo della prestazione;

c) un compenso di tipo **forfettario**, in quanto il professionista potrebbe richiedere al cliente un determinato importo per ciascuna fase del procedimento o parte della prestazione relativa all'incarico conferito;

d) una compenso parametrato al valore del risultato conseguito (**patto di quota lite**) ovvero in **misura percentuale** in base al valore della controversia;

e) un sistema misto, che faccia un utilizzo combinato dei sistemi citati.

4. Sempre in merito alla determinazione del compenso, la norma richiede al professionista di indicare per le **singole prestazioni** tutte le **voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi**. Tale previsione sembrerebbe coerente rispetto a quanto specificato in materia di obblighi informativi e di preventivo di massima: come il professionista è tenuto ad informare il cliente, con valutazioni sommarie e approssimative, in merito alle attività necessarie ed agli oneri eventuali, così, in sede di pattuizione del compenso, dovrà provvedere in maniera analoga.

Alla luce dell'entrata in vigore del decreto, tuttavia, in mancanza di indicazioni specifiche relative alle caratteristiche del preventivo, si paventava il rischio di un'interpretazione abnorme,

⁷ In tale ottica doveva leggersi, altresì, la disposizione che prevedeva una nullità di protezione, relativa e parziaria, di cui al comma 2, posta a tutela di soggetti che normalmente si trovano in una posizione di svantaggio rispetto al professionista, consentendo la rilevabilità della nullità della clausola relativa alla pattuizione del compenso anche d'ufficio dal giudice, quando tale clausola operi a svantaggio del soggetto “privilegiato” o “protetto”.



contraria alla *ratio legis* che l'ha ispirata, quale onere di indicare analiticamente tutte le voci di costo relative alle singole prestazioni del professionista.

La modifica apportata in sede di conversione, tuttavia, che ha specificato la natura sommaria del preventivo, qualificandolo «di massima», ha reso invero la disposizione più coerente con l'intento del legislatore di liberalizzare la materia della determinazione del compenso, **consentendo una maggiore libertà alle parti**, svincolate da tariffe e criteri stabilite altrove. Così come il preventivo dovrà contenere indicazioni generali, in quanto relativo alle attività e prestazioni che il professionista prevede ragionevolmente di svolgere, tale natura si rifletterà anche sull'accordo relativo al compenso: non risulta possibile per il professionista, infatti, anteriormente alla conclusione dell'incarico professionale, prevedere in maniera analitica tutte le prestazioni che si troverà a svolgere.

La stessa possibilità, già citata, di far riferimento al preventivo di massima quale base per l'accordo sul compenso tra professionista e cliente, milita a favore di tale interpretazione. **Del resto, se è vero che la misura del compenso deve essere stabilita con l'accordo delle parti, è anche vero che il preventivo è di massima, ed il preventivo ha ad oggetto, appunto, null'altro che la misura del compenso.**

In ogni caso, per evitare problemi, potrebbe prevedersi nel contratto di patrocinio una **clausola di salvaguardia**, che faccia salve circostanze non previste o non prevedibili dalle parti, che implicano una integrazione del compenso sulla base di una nuova negoziazione, considerato che per tutta l'attività giudiziale appare impossibile ipotizzare tutte le vicende processuali che si possono verificare.

Pertanto, ove si prevedano pattuizioni di carattere analitico in relazione a ciascuna attività svolta, giocoforza è l'indicazione dei costi di ciascuna attività effettuata (o ragionevolmente prevedibile) ai fini dello svolgimento dell'incarico affidato.

Al contrario, qualora le parti si accordino per la determinazione di un compenso su base oraria, forfettaria o in misura percentuale, non vi è ragione per cui dovrebbero indicarsi i costi delle singole prestazioni. Ove si è formato un accordo in tal senso, tra professionista e cliente, risulta superflua un'indicazione analitica, in quanto si è optato per determinare, a priori, un compenso in maniera onnicomprensiva.

Per quanto concerne, infine, l'indicazione di «spese, oneri e contributi», la disposizione fa certamente riferimento agli oneri connessi con il compenso professionale: il professionista, pertanto, dovrà indicare che il proprio compenso è soggetto ad IVA, al contributo dovuto per la Cassa di Previdenza, nonché comunicare le spese prevedibili del giudizio (quali contributo unificato, spese di notifica, di trasferta e così via).

La **misura del compenso** deve essere **adeguata** all'importanza dell'opera e al **decoro** della professione.

Per la **determinazione del compenso** si può ricorrere a **qualsivoglia criterio** prescelto.

In particolare, potranno prevedersi:



- criteri di calcolo normalmente utilizzati, con riferimento a **single voci** e attività
- compenso su **base oraria**
- compenso **forfettario**
- **patto di quota lite** o compenso determinato in misura **percentuale** sul valore della controversia
- sistema **misto**.

Il professionista potrà anche fare riferimento ai parametri ministeriali che saranno adottati con decreto ministeriale.

Il professionista dovrà altresì indicare che il proprio compenso è soggetto ad IVA ed al contributo previdenziale dovuto alla Cassa di previdenza.

L'onere di indicare per le singole prestazioni tutte le voci di costo (comprehensive di spese, oneri e contributi) può ritenersi applicabile solamente ove si utilizzi il criterio di determinazione del compenso per singole voci e attività.

Il professionista ed il cliente, ai fini della determinazione del **compenso**, potrebbe far riferimento al **preventivo** (eventualmente richiesto) **sottoscritto dal cliente**.

Si consiglia la previsione di una **clausola di salvaguardia**, che faccia salve circostanze non previste o non prevedibili dalle parti, che implicano una integrazione del compenso sulla base di una nuova negoziazione, considerato che per tutta l'attività giudiziale appare impossibile ipotizzare tutte le vicende processuali che si possono verificare.

10.1. I compensi relativi all'atto di precetto.

1. L'abrogazione del D.M. Giustizia n. 127 del 2004 conseguente al disposto del primo comma dell'art. 9 crea particolari problemi applicativi in relazione all'onorario dovuto con riferimento alla redazione dell'atto di precetto, per la richiesta di notificazione di questo e del titolo esecutivo.

Secondo giurisprudenza consolidata il creditore istante può, con l'atto di precetto, intimare non soltanto il pagamento del debito principale inadempito ma altresì «il pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari ad esso inerenti, senza previa liquidazione giudiziale e, in caso di inottemperanza del debitore, può procedere all'esecuzione per espropriazione limitatamente a tale obbligazione avente carattere accessorio rispetto a quella portata dal titolo esecutivo»⁸. La facoltà di "autoliquidazione" del creditore procedente, pur in mancanza di una disposizione espressa, è stata avallata dalla prassi proprio in forza dell'accessorietà del precetto rispetto all'attività esecutiva, della quale costituisce prodromo necessario ai sensi dell'art. 479 c.p.c. «Essendo, infatti, il precetto la mera intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, va considerato in stretta connessione funzionale con quest'ultimo, di talché le spese del precetto assumono portata accessoria rispetto all'obbligazione recata nel titolo»⁹.

⁸ Ex plurimis, Cass. Sez. Un, 24 febbraio 1996, n. 1471; Cass. [ord.], 02 dicembre 2008, n. 28627; Cass. civ., 16 dicembre 1981, n. 6665.

⁹ Cass. Sez. Un. 1471/1996 cit.



Il debitore precettato, dal suo canto, ben può proporre opposizione all'esecuzione anche soltanto limitatamente all'obbligazione accessoria per contestare la congruità della somma autoliquidata¹⁰.

E' chiaro che con l'abrogazione del "tariffario" ad opera dell'art. 9, comma 1, le possibilità di contestazione da parte del debitore precettato aumentano in quanto al creditore procedente viene meno un parametro fisso e non derogabile di determinazione della voce relativa ai compensi. Neppure la **disposizione transitoria** di cui al comma 3, introdotta in sede di conversione, che dispone l'ultrattività delle tariffe abrogate «limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali» esime dai possibili rischi, qualora entro centoventi giorni dalla conversione in legge non vengano adottati i decreti ministeriali con i parametri di cui al comma 2.

Il timore maggiore è quello che l'opposizione all'esecuzione proposta avverso tale componente dell'atto di precetto comporti la paralisi della pretesa esecutiva del creditore conseguente alla sospensione del processo di esecuzione disposta ai sensi dell'art. 624 c.p.c. Seppur il giudice, in analogia con quanto disposto dall'art. 512 c.p.c., potrebbe disporre la sospensione parziale, l'assenza di una disposizione espressa in tal senso rende alta l'incidenza del rischio di una sospensione totale.

Vero è che, in alternativa all'autoliquidazione, al creditore resta la possibilità di chiedere la liquidazione del compenso al giudice dell'esecuzione. Sebbene, come già rilevato, l'attività di redazione dell'atto di precetto non costituisca spesa dell'esecuzione in senso stretto, le medesime ragioni di connessione con quest'ultima addotte a favore dell'autoliquidazione, appaiono militare nel senso della possibilità di liquidazione giudiziale. Va segnalato, peraltro, che atteso il ricorso alla prassi dell'autoliquidazione, non constano precedenti specifici in questo senso, né è dato prevedere se i giudici dell'esecuzione recepirebbero l'indirizzo.

Va, infine, posto in luce un ulteriore rischio per il caso in cui il creditore procedente non ritenga di avvalersi della procedura di autoliquidazione nel contesto del precetto e il debitore provveda al pagamento della somma precettata «senza che si sia poi reso necessario procedere coattivamente». In questo caso, difatti, per il rimborso delle spese processuali sostenute, «ivi compresi sia i diritti di procuratore e gli onorari di avvocato, sia le spese vive» il creditore «potrà agire soltanto nelle forme del giudizio ordinario» non potendo proporre la domanda al giudice dell'esecuzione, atteso che la competenza di quest'ultimo è subordinata «all'esperimento delle vie coattive e la successiva redazione del verbale delle operazioni compiute da parte dell'ufficiale giudiziario»¹¹.

¹⁰ Oltre alle pronunce già citate alla nota 1, cfr., tra le più recenti, Trib. Milano 17 maggio 2010. Soltanto Pret. Lucca-Viareggio, 12 marzo 1997 considera utilizzabile al fine l'opposizione alla distribuzione di cui all'art. 512 c.p.c., in quanto «i diritti e onorari di avvocato indicati nell'atto di precetto non rappresentano in alcun modo il diritto per il quale si procede ad esecuzione, bensì parte delle spese legali relative allo stesso procedimento esecutivo; pertanto l'esecutato che intenda contestarne l'ammontare potrà farlo non mediante l'opposizione all'esecuzione, ma, tutt'al più, adendo il giudice dell'esecuzione in sede di distribuzione del ricavato».

¹¹ Cass. civ. 15 maggio 2007, n. 11197 nel caso di specie con riferimento all'art. 611 c.p.c. relativo all'esecuzione per rilascio con argomentazioni estensibili in generale.



Sebbene non sia possibile fornire indicazioni operative univoche per il caso dell'autoliquidazione di spese ed onorari nel contesto del precetto, la disposizione transitoria di cui al comma 3 potrebbe consentire l'utilizzo delle tariffe abrogate. Successivamente all'adozione dei parametri ministeriali, sarà consentito al professionista farvi riferimento, in modo da poter individuare un parametro fisso che, in ogni caso, utilizzerebbe il giudice per la determinazione del compenso.

Ferma restando la facoltà di autoliquidazione, il venir meno di un parametro fisso per la determinazione del compenso rende più probabile la contestazione del debitore sul punto e il rischio dell'eventuale sospensione dell'intera procedura, seppure nella vigenza transitoria delle tariffe abrogate fino al centoventesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Mancando precedenti specifici in termini non può neppure affermarsi con certezza che il compenso in parola sia liquidabile dal giudice dell'esecuzione. Quest'ultima possibilità, inoltre, sarebbe comunque esclusa nel caso in cui il debitore precettato adempia spontaneamente senza che si proceda all'esecuzione forzata. In questo caso al creditore procedente, per recuperare i compensi, non resterebbe che cominciare un giudizio di cognizione ordinaria.

10.2. Liquidazione delle spese e procedimento di ingiunzione.

Altro ordine di problemi applicativi derivano dall'abrogazione delle tariffe in merito alla liquidazione giudiziale delle spese e, particolarmente, nei procedimenti di ingiunzione che, svolgendosi *inaudita altera parte*, si concludono più speditamente rispetto al procedimento ordinario.

A fronte dell'assenza di norme transitorie sul punto, nel testo originario del decreto, il legislatore in sede di conversione ha disposto, con una norma transitoria (comma 3), **l'applicazione delle abrogate tariffe**, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino all'entrata in vigore dei decreti ministeriali con i quali verranno stabiliti i parametri, di cui al comma 2, e comunque non oltre centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione (il 23 luglio 2012).

Se durante la vigenza del decreto si proponeva, al fine di evitare la totale paralisi dei procedimenti di liquidazione giudiziale delle spese, che il professionista depositasse la propria nota spese formulandola sulla base degli importi previsti dalle tariffe abrogate, in quanto criteri utilizzati ai fini della determinazione del compenso per incarichi assunti precedentemente all'entrata in vigore del D.L. 1/2012, tale prassi ora risulta legittimata proprio dall'intervento del legislatore.

Criticità potrebbero porsi qualora, cessato il periodo di vigenza della norma transitoria, non siano ancora stati adottati i decreti ministeriali con i quali verranno stabiliti i parametri utilizzabili dal giudice: in tal caso, il professionista che ha assunto un incarico prima della vigenza del D.L. 1/2012 potrà seguire la medesima prassi, inserendo una dichiarazione ove specifichi che l'incarico è



stato assunto nella vigenza delle tariffe abrogate e che, in assenza dei parametri di cui al comma 2, primo periodo dell'art. 9 D.L. 1/2012, le tariffe costituiscono dei criteri orientativi per il regolamento delle spese.

Per la liquidazione delle spese di giudizio nei procedimenti di ingiunzione, il professionista potrà fare riferimento alle tariffe abrogate, considerata la norma transitoria che ne consente l'applicazione sino al centoventesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 1/2012.

Trascorso tale termine, qualora non siano ancora stati adottati i parametri ministeriali, il professionista che ha assunto un incarico precedentemente all'entrata in vigore del D.L. 1/2012, per evitare il rischio di una paralisi dei procedimenti di liquidazione, potrebbe continuare a fare riferimento alle abrogate tariffe inserendo una dichiarazione dal seguente tenore:

La presente nota spese viene presentata nonostante l'intervenuta abrogazione delle tariffe disposta dall'art. 9, comma 1, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, dovendo applicarsi le previsioni delle tariffe all'attività difensiva svolta prima dell'entrata in vigore dell'abrogazione (24.1.2012), e (o) comunque intendendosi offrire, in assenza dei parametri di cui al comma 2, primo periodo, della norma citata, dei criteri orientativi per il regolamento delle spese.

11. *Sull'anticipazione del tirocinio*

La disposizione di cui al comma 6 (*ex* comma 5) ripropone la vecchia idea (cara all'AGCM) dello svolgimento di parte del tirocinio (un **semestre**) «in **concomitanza con il corso di studio** per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica», da svolgersi sulla base di **apposite convenzioni** stipulate tra il MIUR e i Consigli nazionali. Allo stesso tempo, si prevede che il tirocinio, «all'esito del corso di laurea», possa essere svolto presso pubbliche amministrazioni, sempre sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione ed i Consigli nazionali.

Fermo restando l'obbligo di stipula di tali Convenzioni da parte dei Consigli nazionali (nonché del Ministero), **deve concludersi che, come ovvio, l'operatività di tale disposizione resta subordinata all'entrata in vigore di tali Convenzioni.**

La norma pone problemi seri, specialmente considerando che essa non pone alcun vincolo quanto agli esami sostenuti per poter accedere al tirocinio intrauniversitario. In tal modo, si consentirebbe, infatti, a soggetti non ancora pienamente qualificati, con una formazione incompleta, di accedere ad un tirocinio che dovrebbe costituire il punto focale della preparazione del futuro professionista. La disposizione, inoltre, mal si concilia con i principi di cui all'art. 17, co. 1, n. 5 R.D.L. 1578/1933 e all'art. 4, co. 3 R.D. 37/1934, in base ai quali il periodo di tirocinio deve essere continuo: si parla di «due anni consecutivi» nel R.D.L. 1578/1933 e si dispone che, in caso di interruzione superiore a sei mesi, il periodo di pratica già compiuto rimane privo di effetti. Qualora il tirocinante non sia ancora in possesso del diploma di laurea, infatti, potrebbe non riuscire a



terminare il corso di studi e resta l'interrogativo in merito agli effetti del periodo di tirocinio già svolto.

La parte più rilevante della disposizione provvede ad anticipare la **riduzione della durata del tirocinio a diciotto mesi**, come già disponeva il terzo periodo della lett. c) dall'art. 3, comma 5 del D.L. 138/2011, ora abrogato dal co. 7, lett. b) dell'art. 9 in commento.

La finalità dichiarata dal legislatore nella manovra economica di agosto era quella di accelerare l'accesso dei giovani al mondo del lavoro, non tendendo conto, tuttavia, della specificità costituzionale della professione forense: la riduzione del periodo di tirocinio, infatti, unitamente alla possibilità di svolgimento durante il corso di studi, costituisce una seria minaccia rispetto al conseguimento di una adeguata preparazione ed all'acquisizione di una qualificazione adeguata rispetto all'attività che il futuro professionista dovrà svolgere¹².

In ogni caso, le modifiche apportate alla disposizione in sede di conversione (il verbo «potrà» è stato sostituito con il tempo presente: «può») non sembrano di particolare rilievo. Il legislatore, non preoccupatosi di dettare una disciplina transitoria, non ha provveduto ad una modifica meramente materiale del termine di durata del tirocinio, bensì ne ha mutato la fisionomia e la stessa logica. Ora il tirocinio può essere cominciato durante gli studi universitari, e quindi è qualcosa di radicalmente diverso dal vecchio tirocinio, possibile ai soli laureati. L'interpretazione più ragionevole è che le nuove norme si applichino ai **nuovi tirocini**, ossia a quelli che cominceranno a far data dalla entrata in vigore del decreto legge (per coloro che hanno cominciato il tirocinio successivamente al 24 gennaio 2012), e **non a quelli già in corso** di svolgimento, trattandosi di un nuovo modello di tirocinio, e non di una semplice riduzione dei termini del previgente¹³. Tale interpretazione ha trovato accoglimento nel recente parere dell'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia del 14 maggio 2012, ove si sottolineano i caratteri di novità del tirocinio professionale, anche alla luce della possibilità di una sua anticipazione durante gli studi universitari.

Si sottolinea, infine, come nella versione originaria del decreto, a seguito dell'abrogazione del secondo, terzo e quarto periodo della lett. c) dell'art. 3, comma 5 del D.L. 138/2011, prevista dalla disposizione in esame, scompariva dall'ordinamento (con l'eccezione, ai nostri fini, del Codice deontologico forense) ogni riferimento all'equo compenso dei tirocinanti, con buona pace di ogni intenzione in tema di sviluppo e dignità della condizione giovanile. In sede di conversione, tuttavia, il Senato ha provveduto ad aggiungere un ultimo periodo al comma 4 (*ex* comma 3), seppure in relazione ad un comma che tratta di accordi tra professionista e cliente sulla determinazione del compenso, riconoscendo al tirocinante un «**rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio**». A differenza della previsione abrogata, ove si prevedeva un equo compenso, commisurato al concreto apporto del tirocinante, viene meno la natura indennitaria e compare un accordo forfettario, riconosciuto solamente dopo un periodo iniziale pari a sei mesi.

¹² Si pensi, ad esempio, alle professioni sanitarie, che il decreto *cresci Italia* esclude dall'applicazione della disposizione sul tirocinio.

¹³ Tale interpretazione è stata



La disposizione ribadisce che la durata massima del **tirocinio** è di **diciotto mesi** . Sebbene non si chiarisca se tale disposizione si applichi ai tirocini già in corso di svolgimento, considerato che è mutata la stessa logica del tirocinio, che potrà essere svolto anche durante il corso di studi universitari, se ne desume che la disposizione si applichi ai **nuovi tirocini** , iniziati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione.

Si consente la possibilità di svolgere **sei mesi di tirocinio** durante il **corso di studi universitari** nonché l'intero tirocinio presso **pubbliche amministrazioni** al termine degli studi universitari. Tuttavia, la disposizione **non è immediatamente operante** , attesa la necessaria presenza di apposite convenzioni quadro tra consigli nazionali degli Ordini e ministero dell'istruzione, università e ricerca ovvero con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica.

12. *La clausola abrogativa.*

Il comma 5 (*ex* comma 4) della disposizione in esame provvede all'abrogazione delle disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe.

Come si è già segnalato, uno dei riferimenti è quello presente nel comma 1 dell'art. 2233 c.c. (vedi *supra*, par. 2).

Si pongono dei problemi applicativi, poiché non risulta del tutto chiara la portata applicativa di tale clausola abrogativa. Tale aspetto è stato sottolineato in relazione alla questione della persistenza in capo ai Consigli dell'Ordine della funzione di valutare la congruità e liquidare le parcelle (*ex* art. 14, lett. *d*) r.d. 1578/1933).

Si segnala il rischio che il legislatore, lungi dal chiarire la portata della disposizione di cui trattasi, lasci il compito di individuare le norme venute meno al testo unico compilativo, da adottare con regolamento governativo entro il 31 dicembre 2012, di cui all'art. 3, co. 5-*ter* d.l. 138/2011, introdotto in sede di conversione del d.l. 210/2011.

13. *CONSIDERAZIONI DI SINTESI.*

1. L'art. 9 del D.L. 1/2012, entrato in vigore il 24 gennaio 2012, ha **abrogato le tariffe** delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, **nonché le disposizioni** vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, **rinviano alle tariffe** .

Risulta pertanto **abrogato il D.M. n. 127/2004** , che disciplina le tariffe forensi.

2. Per offrire un ausilio al giudice, in sede di liquidazione delle spese, si prevede l' **elaborazione a livello ministeriale di parametri** , da adottarsi con decreto del Ministero della Giustizia entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, termine che cade il 23 luglio 2012.



3. Al fine di evitare il **rischio** di una **paralisi** dei procedimenti di **liquidazione** delle **spese di giudizio**, in sede di conversione il legislatore ha inserito una **norma transitoria**, che consente l'**applicabilità delle tariffe abrogate** sino all'adozione dei decreti ministeriali con i quali verranno stabiliti i parametri. Il giudice pertanto, sia in sede di regolamento delle spese *ex art. 91 c.p.c.*, sia in sede di contrasto tra le parti in ordine alla determinazione del corrispettivo dovuto al professionista per l'attività svolta, potrà liquidare il compenso utilizzando le tariffe.

4. Le parti potranno riferirsi ai parametri, una volta che saranno adottati, anche nei loro rapporti contrattuali.

5. Per quanto concerne il potere dei **Consigli dell'Ordine** di rendere **pareri** circa la **congruità dei compensi**, l'art. 9 non abroga l'art. 14, lett. *d*) R.D.L. 1578/1933, che disciplina tale funzione, né l'art. 2233 c.c. nell'inciso in cui la medesima viene conferita ai COA. **Deve ritenersi, dunque, che tale potere permanga in capo ai COA, considerato altresì il disposto dell'art. 636 c.p.c.** Nella valutazione della congruità, pertanto, i Consigli dell'Ordine dovranno fare riferimento alle tariffe, se la prestazione si è svolta nella vigenza del vigore delle stesse, mentre per gli incarichi assunti successivamente al 24 gennaio 2012 si potrà fare riferimento ai parametri ministeriali, nonché ai canoni ricavabili dal comma 4 (*ex comma 3*) dell'art. 9 D.L. 1/2012 e dall'art. 2233 c.c., vale a dire l'importanza dell'opera, la sua complessità, il decoro della professione, oltre che al più generale principio di ragionevolezza e di adeguatezza del compenso alla qualità e quantità del lavoro (art. 36 Cost.)

6. Allo stesso modo, per quanto concerne le decisioni arbitrali, nei lodi rituali che decidano anche sul compenso del difensore avvocato, può ritenersi ammissibile il richiamo alle tariffe abrogate sino al termine della loro vigenza e, successivamente, il ricorso ai parametri ministeriali utilizzabili in sede giurisdizionale.

7. Conseguentemente all'abrogazione delle tariffe, la disposizione in commento richiede che **il compenso per le prestazioni professionali sia pattuito** al momento del conferimento dell'incarico professionale, in forma necessariamente scritta, in base a quanto disposto dall'art. 2233 c.c. Tale obbligo concerne solamente gli incarichi conferiti a partire dal 24 gennaio 2012.

8. Al momento del conferimento dell'incarico il professionista è soggetto ad una serie di **obblighi informativi nei confronti del cliente**: dovrà illustrare, infatti, il grado di complessità della causa (o della prestazione che dovrà svolgere), chiarendo pertanto se si tratti di questioni di *routine*, questioni di media difficoltà o pratiche particolarmente complesse che richiedono un maggiore approfondimento. Considerata la natura *ex ante* della valutazione effettuata dal professionista, l'**informativa** non potrà che essere **sommatoria**, e potranno utilizzarsi le formule più ampie possibili per indicare le attività da espletare. Oggetto di tale obbligo saranno tanto le attività necessarie – quali gli scritti difensivi e la partecipazione alle udienze – quanto le attività (*rectius*: oneri, come specifica la disposizione) eventuali, naturalmente prevedibili, legate allo svolgimento della prestazione, quali costi per consulenze tecniche, per eventuale chiamata in causa di terzo, derivanti dalla condanna al pagamento delle spese o per lite temeraria, e così via. Per i professionisti **già dotati di copertura assicurativa** per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, sussiste l'obbligo di fornire al cliente gli estremi identificativi della polizza; tale previsione,



tuttavia, non istituisce (ancora) l'obbligo di dotarsi di tale polizza. La legge non impone la forma scritta per l'assolvimento di tali obblighi informativi. Si ritiene preferibile, in ogni caso, **informare tempestivamente** il cliente qualora si **superino gli oneri ipotizzabili**, in maniera tale da evitare l'insorgere di eventuali contestazioni.

9. Parallelamente agli obblighi informativi nei confronti del cliente, il professionista deve altresì fornire un **preventivo di massima** relativo alla **misura del compenso** per le prestazioni professionali: si tratta tuttavia di indicazioni generali, sommarie, relative alle prestazioni che il professionista ipotizza di dover svolgere successivamente al conferimento dell'incarico e in base alle informazioni disponibili fornite dal cliente. Sebbene la legge taccia sul punto, qualora il preventivo venisse redatto in forma scritta e sottoscritto dal cliente per accettazione, lo stesso potrebbe costituire la base per il contratto di patrocinio, potendosi fare riferimento a quell'accordo per la determinazione della misura del compenso.

10. Per la determinazione del compenso, pertanto, le parti possono ricorrere a **qualsivoglia criterio** prescelto, in forza del principio di autonomia privata: fare riferimento ai parametri ministeriali che verranno adottati, al palmario (con riferimento alle singole voci e attività da espletare), ad una quantificazione oraria, ad un compenso a titolo forfettario, ad un patto di quota lite o determinato in misura percentuale sul valore della controversia ovvero ad un sistema misto che combini tali criteri. Il professionista dovrà altresì indicare che il proprio compenso è soggetto ad IVA ed al contributo previdenziale dovuto alla Cassa di previdenza. Qualora si utilizzi un criterio di determinazione per singole voci e attività, la misura del compenso dovrà altresì prevedere, con un'indicazione tendenziale e di massima, tutte le **voci di costo**, comprensive di spese, oneri e contributi.

Per evitare l'insorgere di eventuali contestazioni, si ritiene preferibile inserire nell'accordo una **clausola di salvaguardia**, in modo tale da fare salve circostanze non previste o non prevedibili dalle parti, che implicino un'integrazione del compenso sulla base di una nuova negoziazione o il riferimento al costo già indicato con riferimento alle singole voci e attività. Allo stesso modo, anche il ricorso ai parametri può rivelarsi utile nell'ottica di **prevenzione del contenzioso**, dal momento che professionista e cliente anticipano in sede di pattuizione del compenso i criteri di valutazione della prestazione che utilizzerebbe il giudice.

11. Come già evidenziato *supra*, con l'abrogazione delle tariffe professionali si pongono problemi del tutto particolari in relazione alla liquidazione delle spese e degli onorari relativi all'**atto di precetto**. Ferma restando la facoltà di autoliquidazione, infatti, il venir meno di un parametro fisso per la determinazione del compenso potrebbe rendere più probabile la contestazione del debitore sul punto e, con essa, il rischio di un'eventuale sospensione dell'intera procedura; in sede di conversione si è tentato di ovviare a tale inconveniente, disponendo la vigenza transitoria delle tariffe abrogate fino al centovesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione. Successivamente, potrebbe farsi riferimento ai parametri di cui al comma 2 che, in ogni caso, verrebbero utilizzati dal giudice in sede di liquidazione giudiziale delle spese e determinazione del compenso.



Neppure può affermarsi con certezza che il compenso in parola sia liquidabile dal giudice dell'esecuzione, possibilità esclusa *in re ipsa*, tra l'altro, nel caso in cui il debitore precettato adempia spontaneamente senza che si proceda all'esecuzione forzata: in tal caso il creditore procedente, per recuperare i compensi, potrebbe solamente dare corso ad un giudizio di cognizione ordinaria.

12. Per quanto concerne la liquidazione delle spese nel **procedimento per decreto ingiuntivo** il professionista potrà fare riferimento alle tariffe abrogate, considerata la norma transitoria che consente l'applicabilità delle medesime sino a centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto cresci Italia

13. L'art. 9, infine, anticipa la previsione, contenuta nell'art. 3, comma 5 del d.l. n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, della riduzione della **durata** massima del **tirocinio a diciotto mesi**. Si dispone che i **primi sei mesi** possano essere svolti anche nel corso degli **studi universitari** nonché, al termine degli stessi, presso pubbliche amministrazioni: tali percorsi alternativi ai tirocini tradizionali sono da considerare consentiti solamente in presenza di apposite convenzioni stipulate tra i Consigli nazionali degli Ordini e i Ministeri competenti (dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ovvero per la pubblica amministrazione e la semplificazione). Per tale aspetto, dunque, la disposizione non può ritenersi immediatamente operante fino alla conclusione delle corrispondenti convenzioni.

Anche per quanto concerne la riduzione della **durata del tirocinio** deve ritenersi che la disposizione si applichi solamente ai **nuovi tirocini**, ossia a quelli iniziati dopo l'entrata in vigore del decreto legge (vale a dire dal 24 gennaio 2012), considerato da un lato, che la norma provvede a delineare un nuovo modello di tirocinio professionale, e non semplicemente a disporre una riduzione, dall'altro la mancanza di una specifica norma transitoria sul punto. Tale interpretazione ha trovato accoglimento nel parere reso dall'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia del 14 maggio 2012.



ALLEGATO

TESTO COORDINATO DELL' ARTICOLO 3, comma 5 decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (c.d. manovra economica bis), conv. in **L. 14 settembre 2011, n. 148**, integrato dalla **legge 12 novembre 2011, n. 183** (c.d. legge di stabilità 2012) e modificato dal **decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201** (c.d. decreto "Salva Italia"), conv. in **L. 22 dicembre 2011, n. 214** nonché dal **d.l. 24 gennaio 2012, n. 1** (c.d. decreto "cresci Italia")

Art. 3 Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, **secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività simili [periodo introdotto in sede di conversione al Senato]** gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. [~~Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi, (Periodo soppresso dall'art. 10, co. 1 della legge 15 novembre 2011, n. 183, e sostituito come segue)~~]: Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:

a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale;

b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;

c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. ~~Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni diciotto mesi [modifica inserita dall'art. 33, comma 2, del D.L. 201/2011, modificato in sede di conversione solo per profili di coordinamento formale]~~ e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

~~il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente; [il secondo, terzo e quarto periodo sono stati soppressi dall'art. 9, co. 6, lett. a) d.l. 1/2012]~~

~~d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale **prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe** [parole soppresse dall'art. 10, co. 12 della legge 15 novembre 2011, n. 183]. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia; [lettera soppressa dall'art. 9, co. 6 lett. b) d.l. 1/2012]~~

e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;

f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g) [modifica introdotta in sede di conversione del D.L. n. 201/2011, con l'emendamento 6.14 dei relatori, approvato nella seduta del 13.12.2011 delle Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati, e non modificato in Aula] sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5, e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012 [inciso aggiunto dal D.L. 201/2011, invariata in sede di conversione].

5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis, in un testo unico da emanarsi ai sensi dell'articolo 17-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. [comma introdotto, in sede di conversione del D.L. n. 201/2011, dall'emendamento 6.14 dei relatori, approvato nella seduta del 13.12.2011 delle Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati, e non modificato in Aula].¹⁴

¹⁴ La norma fa riferimento alla redazione, da parte del Governo, di testi unici a carattere meramente compilativo, con i quali si individuano il testo vigente delle norme aventi forza di legge, si riconoscono le norme – anche implicitamente – abrogate, si provvede al coordinamento delle disposizioni vigenti nonché alla ricognizione delle disposizioni che restano comunque in vigore.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

Elenco Dossier pubblicati dall'Ufficio Studi al 19 Marzo 2012

I dossier sono reperibili sul sito web del Consiglio nazionale forense, al seguente indirizzo:

<http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/pubblicazioni/studi-e-ricerche.html>

- Dossier n. **1/2011** – Gli avvocati italiani per la ripresa. Giustizia civile ed economia – 15 luglio 2011;
- Dossier n. **2/2011** – Gli avvocati italiani per la ripresa. Giustizia civile ed economia. II edizione riveduta ed ampliata – 26 luglio 2011;
- Dossier n. **3/2011** – La manovra economica 2011 (decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). Elementi di interesse per la professione forense – 26 luglio 2011;
- Dossier n. **4/2011** – La manovra economica *bis* 2011 (decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148). Cosa cambia per l'avvocato – 6 ottobre 2011;
- Dossier n. **5/2011** – Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 (disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69). Sintesi dei contenuti, norme e disposizioni richiamate – 3 novembre 2011;
- Dossier n. **6/2011** – Professione, giustizia e crisi. Incontro con le componenti dell'Avvocatura. Il maxiemendamento al ddl A.S. 2968-2969 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)". Testo depositato al Senato il 9 novembre 2011 – 12 novembre 2011;
- Dossier n. **7/2011** – Professione, giustizia e crisi. La legge di stabilità per il 2012. Le norme della legge 12 novembre 2011, n. 183, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)" – 24 novembre 2011;

*I dossier dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense
n. 6/2012*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

- Dossier n. **8/2011** Il decreto “Salva Italia” (decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201) – L’impatto sulle professioni. Bozza di analisi a prima lettura – 12 dicembre 2011;
- Dossier n. **9/2011** – Il decreto “Salva Italia” (decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214). L’impatto sulle professioni – 27 dicembre 2011;
- Dossier n. **1/2012** – Il decreto-legge 22 gennaio 2012, n. 212 (disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile). Le osservazioni dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – 4 gennaio 2012;
- Dossier n. **2/2012** – Legge 17 febbraio 2012, n. 9. Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. Le osservazioni dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – 21 febbraio 2012;
- Dossier n. **3/2012** – Congresso Nazionale Forense Straordinario. Raccolta dei materiali congressuali a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – 12 marzo 2012;
- Dossier n. **4/2012** – VII Congresso di aggiornamento giuridico forense. Materiali raccolti per la relazione inaugurale a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – 15 marzo 2012;
- Dossier n. **5/2012** – Responsabilità civile dei magistrati. Art. 25 del Disegno Legge n. 3129. Dossier di documentazione e analisi a cura del Consiglio nazionale forense – 19 Marzo 2012.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

UFFICIO STUDI

Composizione

Ubaldo Perfetti (*Vice Presidente Consiglio Nazionale Forense e Consigliere Delegato all'Ufficio Studi*)

Giuseppe Colavitti (*Coordinatore*)

Gianluca Bertolotti

Carlo Bonzano

Marina Chiarelli

Nicola Cirillo

Riccardo Maria Cremonini

Silvia Izzo

Francesca Mesiti

Angelo Schillaci